



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 173 del 25 Giugno 2019

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 24 giugno 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di:

-Sig. CASELLA Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro" del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l'impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ;

-Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE (matricola 930989) per rispondere_ della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all'art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 13032/693 pfi 18-19/MS/CS/jg del 20/05/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

- **Letti** gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 693 pfi 18-19 " *Condotta della soc. ASD Virtus Diamante che in occasione della gara Virtus Diamante -Cetraro Football Club del 13.10.2018 non si sarebbe dotata di un defibrillatore così come previsto ai sensi del D.M. 24 Aprile 2013*".

-**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

- 1) Lettera di incarico Prot. 7468/693pfi18-19 MS/CS/jg;
- 2) Raccomandata della LND Calabria, datata 2 novembre 2018, alla Procura Federale della FIGC;
- 3) Copia Comunicato Ufficiale n. 54 del 31 ottobre 2018;
- 4) Copia Rapporto della gara "Virtus Diamante – Cetraro" del 13.10.2018 dell'Arbitro GIGLIOTTI Giovanni;
- 5) Copia reclamo da parte della Società Cetraro Football Club al Giudice Sportivo Territoriale, datato 17 ottobre 2018;
- 6) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: S.S.D. Virtus Diamante;
- 7) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: Cetraro Football Club ASD;
- 8) Copia Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 Luglio 2018;
- 9) Audizione Sig. **GALLIANO IANNELLI Vincenzo** del 19.03.2019;
- 10) Audizione Sig. **NAPOLITANO Riccardo** del 19.03.2019;
- 11) Audizione Sig. **GALLO MARIO** del 19.03.2019;
- 12) Copia delle dimissioni del Presidente del Cetraro Football Club, Sig. Carmela De Morelli, del 30.10.2018;
- 13) Audizione Sig. **CASELLA Angelo** del 20.03.2019;
- 14) Copia richiesta alla CROCE BLU di Cetraro (CS) ;
- 15) Audizione Sig. **PASCALE Giuseppe** del 20.03.2019;
- 16) Relazione del Collaboratore della Procura Federale.

-**Accertato** che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso dunque che in occasione della gara "Virtus Diamante – Cetraro" del 13.10.2018 la società S.S.D Virtus Diamante non era dotata del defibrillatore, la cui presenza normalmente in occasione delle gare era assicurata dall'Ambulanza della Croce Rossa di Belvedere Marittimo(CS) presente nell'impianto sportivo , in quanto quest'ultima il giorno 13.10.18 era impegnata in altri soccorsi.

Tale circostanza è stata confermata da tutti i tesserati come risulta dalle dichiarazioni acquisite dal Collaboratore della Procura Federale nel corso delle audizioni ed in particolare è stata confermata dal sig. Casella Angelo e dal sig. Pascale Giuseppe rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Società S.S.D. Virtus Diamante .

-**Ritenuto** , pertanto, che il sig. Casella Angelo , all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante , debba rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro" del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013 che prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l'impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ;

-**Ritenuto** che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società S.S.D. Virtus Diamante ai sensi per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 in relazione all'art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

-**Vista** la Comunicazione di conclusione delle Indagini n. prot. 10816/693 pfi 18-19MS/CS/jg inviata ai soggetti avvisati;

-**Considerato**, infine , che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati,e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi ;

-**Visti** gli artt. 32 ter, comma 4;

-**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano;

HANNO DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R.Calabria:

- 1) Il sig. **Casella Angelo**, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante;
- 2) **La Società S.S.D. Virtus Diamante (matricola 930989);**

per rispondere:

Il sig. Casella Angelo

della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus

Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità;

La Società S.S.D. Virtus Diamante

della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 24 giugno 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per il Signor Casella Angelo mesi uno di inibizione;
- per la Società S.S.D. Virtus Diamante € 500,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :

al Signor CASELLA Angelo UN (1) MESE di inibizione;

alla Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE (matricola 930989) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di:

Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: *“Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”*.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

da atto che in data 24 giugno 2019 il Sig. Ritorto Graziano ha fatto pervenire agli uffici della propria Segreteria comunicazione con cui chiede un rinvio della trattazione del procedimento per motivi di salute, documentati da certificato di malattia.

La Procura si oppone alla richiesta di rinvio per avere il soggetto deferito depositato memoria difensiva e quindi per non essere violato alcun diritto alla difesa.

Ritenuto che il deferito ha diritto a comparire alla seduta che riguarda il procedimento a suo carico e valutato il legittimo impedimento documentato da certificazione medica;

P.Q.M.

sospende i termini (ex art. 34 bis C.G.S.) del citato procedimento nr.22 a carico di RITORTO Graziano e rinvia il dibattimento alla seduta del giorno 30 SETTEMBRE 2019, ore 15.30;

manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi